CAMERA DEI DEPUTATI N. 4364

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, COLUCCI, D'AMATO CARLO, MACCHERONI, BORGOGLIO, ORCIARI, MASTRANTUONO, ALAGNA

Presentata il 20 novembre 1989

Misure volte a contrastare il riciclaggio del « denaro sporco » derivante dal traffico di droga e da altri proventi illeciti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel marzo 1989 la Guardia di finanza presentò un rapporto alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia volto soprattutto ad indicare le fonti di finanziamento della malavita. Nel rapporto ci si sofferma sulle tecniche necessarie alla « mafia economica » del *money laundering*, cioè della ripulitura del denaro sporco.

Nel settembre 1989, nel corso di una visita studio dei mercati finanziari nord americani, la Commissione finanze della Camera ha potuto verificare presso la Fidelity Investments di Boston, che il modulo di sottoscrizione prevede l'uso dell'assegno o della carta di credito. È esclusa categoricamente la possibilità di sottoscrivere in contanti.

La registrazione della somma investita e dell'identità del titolare costituisce la premessa per:

1) la conoscenza dell'eventuale guadagno di capitale;

2) la registrazione di un indice di capacità contributiva;

3) la trasparenza del mercato e della stessa formazione dei prezzi;

4) l'individuazione in tempi relativamente brevi di operazioni comunque sospette.

È del tutto chiaro che le enormi quantità di denaro di cui la malavita organizzata dispone alterano i valori e i prezzi,

condizionando il mercato. Poiché non esiste la storia del mercato ma la storia dei vincoli che gravano sul mercato, i mercati finanziari nordamericani, dopo l'ubriacatura della *deregulation*, stanno cercando la via della *riregulation*. E, tuttavia, essi sono ormai anni luce davanti ai nostri, poiché esiste una gamma di diversificazione degli investimenti, una autorevolezza della *Security and Exchange Commission* (SEC), una efficienza dell'*Internal Revenue Service* (IRS), una rete di informatizzazione, una legislazione di tutela degli azionisti anche tramite la repressione dell'*insider trading* e, più profondamente, una etica della responsabilità fra le società di intermediazione mobiliare che ha portato – nel caso del Chicago Mercantile Exchange – all'individuazione in tempi rapidi di una società, la CAPCOM, che si era specializzata in operazioni di *dirt money*, con la conseguente ed immediata esclusione dal « recinto » della società incriminata.

L'Italia è un paese giovane quanto a esperienza dei mercati finanziari. La piazza milanese non è paragonabile nemmeno alla lontana col New York Stock Exchange. E tuttavia nuovi strumenti finanziari stanno per affacciarsi per decisione legislativa o, più semplicemente, perché nel ritardo di decisioni politiche il mercato fa emergere come funghi le formule di valorizzazione del risparmio. Restano lacci, laccioli e inefficienze di antica data. Mancano le « nuove regole della libertà ». Così si creano continuamente buchi neri nella legislazione fiscale e i ritardi nell'assoggettare ad imposizione – dunque « a conoscenza » – tutti i redditi, con una sostanziale rinuncia alla sovranità parlamentare in materia fiscale di cui agli articoli 23 e 53 dela Costituzione rendono particolarmente appetibile il mercato italiano sia per la *hot money* sia per la *dirty money*, con conseguenti destabilizzazioni prevedibili negli assetti proprietari, nelle convenienze di mercato, nelle resistenze a chiudere le nicchie fiscali che attirano gli investimenti in un mercato dotato di *tax appeal*.

Mentre il piano Bush contro la droga cerca di chiudere dei varchi, l'Italia discute di riforme sempre più organiche. Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata tramite l'*intelligence* della criminalità organizzata, che non si limita a offrire lavoro a Palermo ma valorizzazione del risparmio a Bologna e a Milano in forme che non ci sono note anche perché non esistono forme adeguate di comunicazione tra organi dello Stato e Parlamento, tra Magistratura e Parlamento.

La presente proposta di legge nasce da idee che sono maturate nell'esperienza pratica del Corpo della guardia di finanza che con intelligenza, serietà e senso del dovere ha segnalato al Governo le soluzioni possibili.

Il presidente della Commissione finanze della Camera ha ritenuto di dover chiedere indicazioni sulle soluzioni maturate ed oggi ritiene, assieme ad altri colleghi, di presentare questa proposta di legge. È ben noto ai presentatori che:

1) la via di una riforma organica sarebbe preferibile, ove possibile;

2) la previsione di schedare tutti gli investimenti comporterà oneri e difficoltà che l'informatica dovrebbe ridurre al minimo;

3) che è bene non illudersi su soluzioni miracolistiche, che non esistono.

Ma quanto al punto 1) si potrebbe dire « meglio meno ma meglio »; quanto al punto 2), che esistono banche-dati private e che gli oneri e le difficoltà sono frutto di una mentalità in via di superamento per cui psicologicamente il possesso di denaro non è più automaticamente associato al senso di colpa; quanto al punto 3), che, secondo un'ottica riformistica, solo l'esperienza può correggere le imperfezioni e non si può, attendendo la grande soluzione legislativa, rinviare le piccole soluzioni che l'esperienza suggerisce di adottare concretamente.

Secondo la Guardia di finanza il fenomeno del riciclaggio si concretizza in una serie di atti posti in essere dalle organizzazioni criminali per reintrodurre sul

mercato economico-finanziario denaro o altri valori di provenienza illecita, facendone apparire legittimi e regolari l'acquisizione ed il possesso in modo che si perdano le tracce della loro origine illecita.

Le dimensioni assunte dal riciclaggio di denaro sporco, proveniente dagli enormi profitti acquisiti dalle organizzazioni criminali con la produzione e il commercio delle sostanze stupefacenti, con il contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con le estorsioni, con il gioco d'azzardo ed i sequestri di persona, destano notevoli preoccupazioni per quasi tutti i Paesi.

Nelle sue linee generali il fenomeno in argomento si concretizza mediante tre fasi:

a) accumulazione primitiva di capitali illeciti. Si consegue attraverso le attività tipiche della criminalità organizzata;

b) trasformazione di capitali illeciti in leciti. È questa la fase cosiddetta del « riciclaggio », nella quale i capitali vengono immessi nel circuito delle banche o di altre attività finanziarie nazionali o estere;

c) investimenti di capitali illeciti in attività lecita. Rappresenta la fase del ritorno dei proventi illeciti « ripuliti » nelle disponibilità delle organizzazioni che li utilizzano non solo per potenziare ed alimentare i traffici illeciti ma soprattutto per investimenti in attività imprenditoriali.

Le tre fasi possono esaurirsi in un Paese ma possono (e questa è la norma) intersecarsi ed intaccare territori di più Paesi.

Il notevole sviluppo del fenomeno è stato favorito in questi ultimi anni da alcuni presupposti, da individuare:

nella facilità con cui il denaro può essere immesso nel circuito monetario;

nella possibilità di trasferire liberamente e senza eccessivi controlli ingenti capitali da un Paese all'altro, mutuando tecniche e sistemi sofisticati introdotti dalle società multinazionali (soprafatturazioni e sottofatturazioni);

nell'alto grado di imprenditorialità e di efficienza raggiunto dalle organizzazioni criminali che si avvalgono dell'apporto di consulenze finanziarie altamente qualificate.

Le operazioni finalizzate a « riciclare » i capitali « sporchi » possono essere effettuate attraverso vari sistemi, quali, a titolo indicativo, il trasporto di valuta a mezzo corrieri, il sistema delle compensazioni, l'utilizzazione delle case da gioco, il sistema bancario nazionale ed internazionale, il settore della intermediazione finanziaria e il settore borsistico.

In particolare, assumono rilevante pericolosità i settori bancari, della intermediazione finanziaria e quello borsistico, che consentono, anche in prospettiva comunitaria, ampie metodologie all'« operatore » di non apparire o comunque di far perdere le tracce della provenienza illecita del denaro.

Il fenomeno riciclaggio comporta anche alcuni effetti distorsivi sull'economia, che non sempre è facile percepire nella loro giusta dimensione.

La criminalità organizzata, disponendo di enormi capitali liquidi, ha infatti necessità di operare reinvestimenti sia per accelerare il processo di accumulazione della ricchezza sia per disporre di maggior potere ed ampliare la sua sfera di influenza e di dominio.

Tale immissione nei circuiti economici di enormi masse di denaro liquido lede, inevitabilmente, il principio della libera concorrenza, in quanto la criminalità imprenditrice è in grado di autofinanziarsi senza far ricorso ai canali bancari.

Diventa così agevole il controllo di alcuni settori economici e l'allargamento della sfera d'influenza; tale azione non è disgiunta da comportamenti ricattatori e sleali che finiscono per allontanare dal mercato la parte tradizionalmente più sana.

L'ascesa del potere criminale nell'economia di alcune zone del nostro Paese è un dato di fatto che serve per compren-

dere il danno sempre maggiore che viene arrecato allo Stato ed alla collettività tutta.

Le nuove ipotesi formulate in materia di sostanze stupefacenti e di antimafia non realizzano nella loro interezza l'obiettivo ottimale cui si dovrebbe tendere.

In entrambi i casi, infatti, la sfera di applicazione appare circoscritta, essendo riferita a ben individuate ipotesi di reato.

Permane pertanto di viva attualità l'esigenza, che coinvolge anche altri Stati, di ricercare e di concepire un'ipotesi autonoma di riciclaggio che sia idonea non solo a reprimere il fenomeno così come è stato delineato ma anche a sviluppare una funzione di spiccata deterrenza.

Tale obiettivo potrebbe essere conseguito articolando un dettato normativo che sia in grado di coprire la più ampia area possibile di intervento operativo.

In tale quadro s'inserisce il presente provvedimento, che sostanzialmente prevede:

un'autonoma formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio;

adeguati strumenti di controllo dei flussi finanziari, che consentano nello specifico settore indagini in tempo reale.

Venendo alla descrizione di dettaglio dell'articolato:

l'articolo 1 prevede la sostituzione dell'articolo 648-*bis* del codice penale (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione) con una nuova norma sanzionatoria, rubricata « riciclaggio di denaro o valori » ed articolata su due distinte fattispecie di reato.

La prima fattispecie ricalca sostanzialmente quella di cui al vigente articolo 648-*bis*, con l'estensione della punibilità anche ai casi di sostituzione di denaro o valori provenienti dai reati di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di munizioni, armi ed esplosivi, di associazione per delinquere di stampo mafioso o finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, ed un aggravamento della sanzione penale, portata alla reclusione da cinque a dodici anni ed alla multa da due a cinquanta milioni.

La seconda fattispecie mira quindi a sanzionare a titolo specifico, con identiche pene, altre ipotesi di compartecipazione al fenomeno del riciclaggio, egualmente dannose ai fini dell'amministrazione della giustizia, consistenti nell'ostacolare, con qualsiasi atto, l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o il sequestro di denaro, valori o beni provenienti dai reati di cui si è innanzi detto.

Solo in questo modo, infatti, si rende possibile fissare un deterrente idoneo per tutta quella serie di comportamenti che la pratica investigativa ha ben conosciuto come importanti anelli della catena interpositiva all'individuazione dell'effettiva destinazione dei proventi di gravissima attività delittuosa.

Viene infine lasciata ferma l'applicabilità alle suddette fattispecie della disposizione di cui all'articolo 648, ultimo comma, del codice penale, consentendo in tal modo che le medesime si considerino sostanziate anche qualora il reo, dal quale provengono le cose oggetto del delitto, non risulti imputabile o punibile;

l'articolo 2, in relazione alla natura del reato di cui all'articolo 1, stabilisce che per il denaro, i valori od i beni dal medesimo rivenienti deve sempre essere disposta la confisca.

Naturalmente una struttura sanzionatoria più pregnante non può sortire sostanziali effetti qualora non venga affiancata da parallele misure normative che, nel rispetto delle fondamentali libertà individuali, consentano un'incisiva azione di controllo sui flussi finanziari da parte degli organi istituzionalmente chiamati al contrasto dei fenomeni di riciclaggio.

A tale scopo la restante parte del provvedimento intende istituire un vero e proprio sistema automatizzato di rilevamento dei flussi di denaro o valori di maggiore consistenza che si sviluppano,

su tutto il territorio nazionale, attraverso i principali canali dell'intermediazione finanziaria.

In particolare:

l'articolo 3 intende istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito ente, denominato « Agenzia », con compiti di analisi dei flussi finanziari e conseguente approntamento di situazioni meritevoli di approfondimento.

Strumento fondamentale dell'agenzia è la banca dati, istituita per la raccolta e la informatizzazione dei flussi finanziari, espressione nella quale, viene precisato al comma 3, devono intendersi tutte le operazioni comportanti, in qualsiasi modo, la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, nonché di titoli di credito ed assimilati;

l'articolo 4 stabilisce, conseguentemente, l'obbligo e le modalità di identificazione di chiunque compia, anche per interposta persona, le citate operazioni, ai quali ultimi viene altresì imposto di comunicare i dati acquisiti all'agenzia.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di identificazione è inoltre apparso opportuno sanzionarne l'inosservanza, con specifiche disposizioni di carattere penale (commi 6 e 7);

l'articolo 5, nell'intento di favorire il passaggio di tutti i flussi finanziari attraverso i già citati operatori ordinari del settore, impone altresì l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente a mezzo di assegni bancari o postali o carte di credito, stabilendo, anche in questo caso, specifiche sanzioni penali per l'eventuale inosservanza;

l'articolo 6 detta le norme particolari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia ed in particolare del comitato di gestione, vero e proprio organo direzionale collegiale, con una delega al Governo per la regolamentazione di dettaglio, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

l'articolo 7 fissa i compiti del comitato di gestione dell'agenzia, con specifica attenzione alle procedure d'analisi dei dati informatizzati e di invio di segnalazioni per le singole situazioni soggettive meritevoli di approfondimento.

Quale organo deputato a ricevere le anzidette segnalazioni viene quindi designato dall'articolo 8 un apposito reparto della Guardia di finanza, in relazione alla specifica competenza di tale Corpo di polizia nel settore delle indagini finanziarie.

La scelta è stata peraltro orientata sull'attuale Nucleo speciale di polizia valutaria, istituito con la legge 30 aprile 1976, n. 159, al quale viene istituzionalmente affidata, con competenza a livello nazionale, l'esecuzione delle investigazioni finanziarie finalizzate al contrasto del riciclaggio di proventi illeciti, anche in considerazione della particolare professionalità ed esperienza acquisita dal reparto nel settore in argomento.

Quanto sopra senza la necessità di incrementi organici, e conseguenti oneri finanziari, atteso il minore impegno del nucleo spciale a seguito dell'intervenuta depenalizzazione in materia valutaria.

La denominazione del reparto viene inoltre modificata in quella di « Nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria »;

l'articolo 9, a tutela della assoluta segretezza dei dati acquisiti dall'agenzia, provvede ad imporre il divieto di utilizzazione per finalità diverse da quelle previste dalla legge, sanzionandone penalmente l'inosservanza anche solo colposa;

l'articolo 10 attribuisce la facoltà di richiedere dati all'agenzia:

· al procuratore della Repubblica, nel corso di indagini per il reato di cui al riformulato articolo 648-*bis* del codice penale;

al questore, nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ed all'Alto commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa per le esigenze connesse al proprio mandato;

l'articolo 11 dispone la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo dell'attività

svolta dall'agenzia e con poteri ispettivi nei confronti di quest'ultima;

l'articolo 12, ai fini della piena attuazione del sistema informatico dei flussi finanziari, impone a tutti gli operatori obbligati alle segnalazioni all'agenzia di provvedere alle necessarie modifiche delle procedure informatiche entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge;

l'articolo 13 si occupa del finanziamento degli oneri afferenti le nuove disposizioni;

l'articolo 14 stabilisce, da ultimo, in coordinamento con le altre disposizioni che dilazionano l'operatività del provvedimento, che la legge entri in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si è in sostanza ritenuto che il suddetto periodo sia più che sufficiente, attesa anche l'urgenza dell'intervento di contrasto al fenomeno del riciclaggio, per l'impianto e la piena funzionalità delle strutture e delle procedure previste dalla proposta di legge.

Onorevoli colleghi, con questa proposta si fa un tentativo, certo migliorabile, per prosciugare l'acqua entro cui nuotano i pesci della criminalità organizzata, che offre oggi un sistema di convenienze economiche antiche e moderne che sarebbe stupido, ipocrita e pericoloso continuare ad ignorare. Non possiamo rassegnarci rimanendo fermi, quasi spaventati dal lungo cammino che abbiamo davanti. Come sempre, bisogna fare il primo passo nella direzione giusta e dichiariamo con qualche presunzione che la proposta di legge che vi sottoponiamo possa ben rappresentarlo. Per questo, la sottoponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riciclaggio di denaro o valori).

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

« ART. 648-*bis*. – *(Riciclaggio di denaro o valori)*. — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero di munizioni, armi, esplosivi, di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, con altro denaro, valori o beni, al fine di procurare a sé o ad altri il profitto del reato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire cinquanta milioni.

Alla stessa pena soggiace chiunque compie atti diretti ad ostacolare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o il sequestro di denaro, valori o beni provenienti dai delitti indicati al primo comma.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

ART. 2.

(Confisca).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 240, terzo comma, del codice penale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei valori o dei beni provenienti dal delitto previsto dall'articolo 648-*bis* del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

(Istituzione dell'agenzia).

1. Ai fini del contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 1 è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una agenzia con compiti di analisi dei flussi finanziari, nonché di conseguente elaborazione ed approntamento di singole situazioni meritevoli di approfondimento.

2. L'agenzia dispone di una banca dati unica centralizzata, per la raccolta e l'informatizzazione dei flussi finanziari.

3. Per flussi finanziari si intendono, ai fini della presente legge, tutte le operazioni che comunque comportano la movimentazione di denaro o di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, nonché di titoli di credito ed assimilati.

ART. 4.

(Identificazione dei soggetti, rilevazione e memorizzazione di dati – Sanzioni).

1. Deve essere identificato a cura dei soggetti incaricati dell'operazione e deve indicare per iscritto le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie le operazioni di cui all'articolo 3, comma 3, per qualsiasi cifra presso:

a) uffici postali;

b) banche ed istituti di credito pubblici e privati;

c) società fiduciarie;

d) istituti o società esercenti la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria;

e) operatori di borsa ed altri operatori finanziari iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa.

2. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento,

le complete generalità e gli estremi del documento d'identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da un apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tali dati devono essere comunicati all'agenzia a cura degli enti, società e operatori indicati al comma 1, a mezzo di supporti elettromagnetici, secondo procedure e modalità fissate dallo stesso decreto, con periodicità trimestrale a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

3. All'agenzia debbono essere altresì comunicati, con le stesse modalità previste al comma 2, le movimentazioni finanziarie, relative a singoli soggetti, per un importo complessivo superiore a 200 milioni di lire effettuate nell'arco temporale di un trimestre solare, ancorché provenienti da singole operazioni di importo inferiore a venti milioni di lire.

4. Per ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 deve essere altresì indicato, nell'apposito modulo, il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione nonché quello del soggetto per conto del quale l'operazione è eseguita.

5. I moduli di rilevamento ed i supporti elettromagnetici di cui al comma 2 devono essere conservati per la durata di dieci anni.

6. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, i soggetti incaricati delle operazioni che contravvengano alle disposizioni dei precedenti commi sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

7. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegua l'operazione, ovvero le indica false, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire.

ART. 5.

(Obbligo di pagamento a mezzo assegno – Sanzione).

1. Qualsiasi operazione, eseguita presso soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1, comportante il pagamento di una somma per importo pari o superiore a dieci milioni di lire, deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di assegno bancario o postale, o a mezzo di carta di credito.

2. Chiunque contravviene alla disposizione di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

ART. 6.

(Organizzazione e funzionamento dell'agenzia).

1. Per il funzionamento dell'agenzia è istituito il comitato di gestione, composto da:

a) un direttore, funzionario dell'Amministrazione dello Stato avente la qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato ovvero un esperto della materia;

b) dieci funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, provenienti dai Ministeri del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;

c) due ufficiali superiori della Guardia di finanza.

2. Il direttore ed i componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati, e restano in carica per un periodo di tempo di tre anni.

3. All'agenzia è inoltre assegnato il personale in possesso della necessaria

specializzazione tecnica, proveniente dai Ministeri ed enti di cui al comma 1, nella consistenza organica fissata con il decreto del Presidente della Repubblica previsto al comma 2.

4. Le qualifiche e le modalità di assegnazione del personale di cui ai precedenti commi, lo stato giuridico ed il relativo trattamento economico nonché l'organizzazione dell'agenzia, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale.*

5. Il direttore dell'agenzia dà esecuzione alle deliberazioni adottate a maggioranza dal comitato di gestione e riferisce annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato, l'organizzazione e l'andamento dell'attività svolta dall'agenzia.

ART. 7.

(Comitato di gestione dell'agenzia — Compiti).

1. Per l'espletamento dei compiti attribuiti all'agenzia dall'articolo 3, comma 1, il comitato di gestione è incaricato di:

a) definire ed aggiornare i parametri per la predisposizione delle procedure di elaborazione necessarie per l'analisi dei flussi finanziari;

b) analizzare le indicazioni emerse dall'elaborazione dei flussi finanziari affluiti all'agenzia;

c) eseguire i necessari riscontri di singole situazioni con elementi esistenti presso altre banche dati nonché presso il sistema informativo centrale dell'anagrafe tributaria;

d) deliberare, a maggioranza, l'invio di apposite segnalazioni di singole situazioni soggettive meritevoli di approfondimento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i criteri e le modalità per la periodica cancellazione dei dati dal sistema informativo dell'agenzia.

ART. 8.

(Inoltro delle segnalazioni).

1. Le segnalazioni di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7, sono inoltrate dal direttore dell'agenzia al reparto della Guardia di finanza di cui al comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Nucleo speciale di polizia valutaria, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, assume la denominazione di nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria ed allo stesso sono attribuiti, oltre ai compiti indicati nel predetto articolo 5, anche quello di effettuare le investigazioni finanziarie finalizzate al contrasto del riciclaggio di proventi illeciti di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

3. Fermi restando i poteri e le facoltà previsti dalla normativa valutaria, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria e finanziaria esercitano i poteri attribuiti dalla vigente normativa ai militari della Guardia di finanza.

ART. 9.

(Divieto di utilizzazione delle notizie – Segreto d'ufficio).

1. È vietata ogni utilizzazione delle notizie affluite alla banca dati dell'agenzia per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge.

2. Chiunque acquisisce, comunica o fa uso di dati o di informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge o al di fuori dei fini previsti dalla

stessa è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

ART. 10.

(Richiesta di dati).

1. Il procuratore della Repubblica, nel corso di indagini per il reato previsto nell'articolo 1 o per i delitti nel medesimo indicati, può richiedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, al direttore dell'agenzia la comunicazione di elementi e notizie concernenti i flussi finanziari risultanti alla banca dati nei confronti dei soggetti inquisiti.

2. Analoga facoltà è riconosciuta al questore nelle ipotesi previste dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

3. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa può richiedere al direttore dell'agenzia, per le esigenze connesse con il proprio mandato, notizie su singole situazioni soggettive.

ART. 11.

(Commissione parlamentare di vigilanza).

1. Ai fini del controllo sull'attività svolta dall'agenzia è istituita una Commissione parlamentare di vigilanza composta da quattro deputati e da quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base dei criteri di proporzionalità tra i gruppi.

2. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, può effettuare ispezioni presso l'agenzia onde verificare i parametri e le procedure adottati per l'analisi dei dati sui flussi finanziari affluiti alla banca dati nonché la conformità al dettato dell'articolo 7, comma 1, lettere *c)* e *d)* delle procedure seguite nell'invio delle segnalazioni per le ulteriori investigazioni finanziarie.

3. Con relazione annuale la Commissione informa il Parlamento dell'attività svolta dall'agenzia.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie).

1. Per l'adempimento degli obblighi sanciti dall'articolo 4, gli enti, le società e gli operatori di cui al comma 1 dello stesso articolo 4 provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche delle procedure informatiche.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 5 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze ».

ART. 14.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore entro tre mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.